

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

### COMUNICATO UFFICIALE N. 260/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 maggio 2010, ha adottato la seguente decisione:

#### I Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Dr. Antonino Tumbiolo – Componenti; Ing. Marino Gianandrea - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL'U.S.D. MARTANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MAURO CIURLIA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. COPERTINO ADOTTATO A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL C.R. PUGLIA MERITO GARA U.S.D. MARTANO/A.S.D. CARMIANO DEL 15.11.2009** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D del 24.2.2010)

La C.G.F. respinge ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Martano di Martano (Lecce). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELL'U.S.D. MARTANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MAURO CIURLIA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. COPERTINO ADOTTATO A SEGUITO DI RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL C.R. PUGLIA MERITO GARA A.S.D. SAN DONATO/ U.S.D. MARTANO DEL 17.1.2010** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D del 24.2.2010)

La C.G.F. respinge ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Martano di Martano (Lecce). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Dr. Antonino Tumbiolo – Componenti; Ing. Marino Gianandrea - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**3) RICORSO DELL'U.S. CITTA' DI PALERMO AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA U.S. SINISCOLA SPORTING A TITOLO DI "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS NOIF RELATIVO AL CALCIATORE SIRIGU SALVATORE** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. 15/D dell'11.3.10).

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo di Palermo e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo

**4) RICORSO DELL'U.S. CITTA' DI PALERMO AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA POLISPORTIVA DILETTANTISTICA POSADA A TITOLO DI "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS NOIF RELATIVO AL CALCIATORE SIRIGU SALVATORE** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. 15/D dell'11.3.10).

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo di Palermo e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo

**5) RICORSO DELL'U.S. CITTA' DI PALERMO AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA POL. PURI E FORTI A TITOLO DI "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS NOIF RELATIVO AL CALCIATORE SIRIGU SALVATORE** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. 15/D dell'11.3.10).

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Città di Palermo di Palermo e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE

Italo Pappa

-----

**Publicato in Roma il 12 maggio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete